

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Genova, 10 Aprile 2020

Alla Preg.ma Clientela

CIRCOLARE DI STUDIO N. 9-2020

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS - ULTERIORI PROROGHE DEI TERMINI PER I VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI E PER ALTRI ADEMPIMENTI FISCALI

1 PREMESSA

Con gli artt. 60, 61 e 62 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla *G.U.* 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, sono stati sospesi:

- i termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi;
- gli altri adempimenti fiscali, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte.

Con il DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. “decreto liquidità”), pubblicato sulla *G.U.* 8.4.2020 n. 94 ed in vigore dal 9.4.2020, sono state previste:

- ulteriori sospensioni dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi;
- ulteriori proroghe per l’effettuazione di alcuni adempimenti fiscali.

In generale, le sospensioni dei versamenti sono differenziate a seconda:

- dell’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019;
- della misura percentuale della riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019;
- dell’ubicazione in determinati territori maggiormente colpiti;
- dell’attività svolta.

2 SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI DEL 2019 FINO A 50 MILIONI DI EURO

Ai sensi dell'art. 18 co. 1 e 2 del DL 8.4.2020 n. 23, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, **che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato**, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020 (2019, per i soggetti "solari"), è prevista la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta;
- all'IVA;
- ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria

La sospensione dei suddetti versamenti:

- nel mese di aprile 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del **fatturato o dei corrispettivi** di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
- nel mese di maggio 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del **fatturato o dei corrispettivi** di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Effettuazione dei versamenti sospesi

Ai sensi dell'art. 18 co. 7 del DL 8.4.2020 n. 23, i versamenti sospesi in base alle nuove disposizioni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 30.6.2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

3 SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI DEL 2019 SUPERIORI A 50 MILIONI DI EURO

Si applicano i medesimi rinvii indicati al precedente § 2 ma alle seguenti condizioni:

- nel mese di aprile 2020, a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di **almeno il 50%** nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
- nel mese di maggio 2020, a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di **almeno il 50%** nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Effettuazione dei versamenti sospesi

Anche per questi contribuenti, i versamenti sospesi in base alle nuove disposizioni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 30.6.2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

4 MODIFICA ALLA DISCIPLINA RELATIVA ALL'INDENNITA' RICONOSCIUTA AI PROFESSIONISTI (600,00 €)

Il DL 23/2020 all'art.34 modifica l'ambito dei potenziali beneficiari dell'indennità di 600 euro prevista dalle Casse di previdenza private. L'intervento determina un arresto nella procedura di erogazioni che doveva partire in data odierna; ogni Cassa privata provvederà a determinare la nuova procedura (ad esempio tramite una integrazione della domanda già presentata).

Per essere beneficiari di tale indennità è pertanto richiesto di **non essere titolari di altro trattamento pensionistico** e di **essere iscritti in via esclusiva ai predetti enti**.

In questo modo vengono esclusi dalla platea dei soggetti beneficiari coloro che sono anche lavoratori dipendenti iscritti ad un'altra gestione previdenziale.

5 FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE

Secondo quanto previsto dall'art. 18 co. 8 del DL 8.4.2020 n. 23, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, resta ferma la sospensione fino al 31.5.2020 dei versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL, ai sensi dell'art. 61 co. 5 del DL 18/2020.

Effettuazione dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
in un'unica soluzione entro il 30.6.2020;

oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

6 ENTI NON COMMERCIALI

L'art. 18 co. 5 del DL 8.4.2020 n. 23 ha stabilito che nei confronti degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, sono sospesi i versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta;
- ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

Effettuazione dei versamenti sospesi

Ai sensi dell'art. 18 co. 7 del DL 8.4.2020 n. 23, i versamenti sospesi in base alle nuove disposizioni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 30.6.2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

7 Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L'art. 26 del DL 8.4.2020 n. 23 sostituisce la disciplina relativa alle semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, di cui all'art. 17 co. 1-bis del DL 26.10.2019 n. 124 (conv. L. 19.12.2019 n. 157).

Viene infatti stabilito che il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250,00 euro;
- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250,00 euro.

Ad esempio:

- se l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovuta per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2020 è pari a 100,00 euro, il relativo versamento può non essere effettuato entro il 20.4.2020, ma entro il 20.7.2020;
- se per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2020 l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche è pari a 50,00 euro, il relativo versamento può non essere effettuato entro il 20.7.2020, ma entro il 20.10.2020, unitamente ai 100,00 euro dovuti per il primo trimestre.

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Scadenze dei versamenti per il terzo e quarto trimestre

Restano ferme le ordinarie scadenze per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovuta per:

- il terzo trimestre (luglio-settembre), stabilita al 20 ottobre;
- il quarto trimestre (ottobre-dicembre), stabilita al 20 gennaio dell'anno successivo.

8 PROROGHE DI TERMINI RELATIVI ALLE CERTIFICAZIONI UNICHE 2020 INVIO DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE 2020 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con l'art. 22 del DL 8.4.2020 n. 23 viene ulteriormente prorogato dal 31.3.2020 al 30.4.2020 il termine per effettuare la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020).

Anche il termine per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020 è rinviato al 30.4.2020.

Certificazioni Uniche 2020 non rilevanti per le dichiarazioni precompilate

Resta invece fermo il termine ordinario del 31.10.2020 per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

9 ULTERIORE DIFFERIMENTO PER TUTTI DEI VERSAMENTI DAL 16.3.2020 AL 16.4.2020

L'art. 60 del DL 17.3.2020 n. 18 aveva disposto il differimento al 20.3.2020 dei versamenti:

- nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria;
- in scadenza il 16.3.2020.

Con l'art. 21 del DL 8.4.2020 n. 23 viene stabilito che tali versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16.4.2020.

Rientrano quindi nella ulteriore proroga al 16.4.2020, ad esempio:

- tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, trattenute nel mese di febbraio;
- il versamento dell'IVA relativa a febbraio;
- il versamento del saldo IVA relativo al 2019;
- il versamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri;

STUDIO TORAZZA PAPONE
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

- i versamenti dei contributi INPS, relativi a febbraio, dei dipendenti e dei “parasubordinati” iscritti alla Gestione separata.

10 PROROGA DELLA VALIDITA' DEI CERTIFICATI DI CUI ALL'ARTICOLO 17-BIS COMMA 5 DEL D.LGS.241/1997 (DURF)

Il DL23/2020 prevede che la validità di tutti i certificati rilasciati dall'Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020 relativi alla regolarità fiscale dell'azienda richiedente (c.d. DURF) venga prorogata al prossimo 30 giugno 2020.

In base alle novità sopra esposte lo Studio resta a disposizione della Clientela.

* * *

Paolo Torazza

Alberto Papone